



IL PRESIDENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTI** gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, concernente *“Norme per l’attuazione dello Statuto della Regione siciliana e disposizioni transitorie”*;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm., recante *“Codice dell’amministrazione digitale, ed in particolare l’articolo 20, rubricato “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”, il cui comma 3 prescrive che “3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida.”, e l’articolo 71, rubricato “Regole tecniche”, il quale al comma 1 stabilisce che “1. L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, contenente *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante *Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”* e, in particolare, l’articolo 68, rubricato *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”*, così come modificato dall’articolo 98, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante, a sua volta, *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”*;
- VISTA** la legge regionale 26 giugno 2025, n. 28, recante *“Virtualizzazione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Modifiche di norme”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, il quale prevede che *“4. A far data dall’1 gennaio 2026 la GURS è pubblicata esclusivamente in forma digitale e diffusa in forma telematica con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.”*;

- VISTA** la circolare MEF 7 settembre 2011, n. 25, riguardante “Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante: *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa. Prime indicazioni applicative”*, la quale al punto 4, in relazione ad atti soggetti a controllo preventivo, dispone che “(...) *non dovranno più trasmettersi agli uffici di controllo gli atti che non comportino effetti finanziari diretti (con relativa transazione nel sistema informatico).*”;
- VISTE** le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emesse dall’AgID nel maggio 2021 ed il relativo allegato 2 “*Formati di file e riversamento*”;
- VISTE** le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, adottate dall’AgID in data 21 dicembre 2022 con Determinazione n. 354/2022;
- CONSIDERATO** che la legge regionale 26 giugno 2025, n. 28, all’art. 7, comma 2, stabilisce che “*2. Con decreto del Presidente della Regione sono disciplinate le modalità per la trasmissione degli atti da pubblicare, le modalità che garantiscono l’integrità e l’autenticità dei testi pubblicati, le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di formazione e pubblicazione dei fascicoli, le garanzie di manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo e della sua operatività continua ed ogni altra cosa occorrente.*”;
- RITENUTO** di dovere procedere tempestivamente alla disciplina delle modalità di trasmissione, al fine di consentire a tutta l’utenza di adeguarsi a tale disciplina prima che si dispieghino per intero gli effetti dell’articolo 1 della citata legge regionale n. 28/2025;

D E C R E T A

Art. 1

In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 giugno 2025, n. 28, secondo il quale “*La GURS è redatta in forma digitale e pubblicata online su apposita sezione del sito internet della Regione siciliana*”, a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, le richieste di pubblicazione devono essere inviate esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, corredate della seguente documentazione:

- a) nota di richiesta di pubblicazione, protocollata - se tale richiesta di pubblicazione promana da un soggetto munito di registro di protocollo - datata e firmata, con indicazione della forma, integrale, in presenza di specifiche previsioni normative, o per estratto, con la quale si richiede debba avvenire la pubblicazione e della eventuale, motivata, urgenza della stessa. Qualora la pubblicazione sia a pagamento, nella nota di richiesta di pubblicazione devono essere indicati tutti i dati necessari per la corretta contabilizzazione dell’importo pagato;
- b) atto da pubblicare firmato digitalmente. Se l’atto è costituito da provvedimento di pubblica amministrazione soggetto a validazione e/o visto dell’organo di controllo, gli estremi della validazione e/o visto devono essere riportati in calce al decreto, in caso di pubblicazione integrale, o all’interno dell’estratto. Non possono essere accettati per la pubblicazione atti privi degli estremi di validazione/visto. Se la pubblicazione deve avvenire per estratto, la produzione dello stesso è a cura e sotto la responsabilità del soggetto richiedente la medesima o di suo incaricato. In ogni caso, il testo dovrà essere preceduto da un titolo in cui, in estrema sintesi, venga esplicitato il contenuto dell’atto;
- c) la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto per la pubblicazione dell’atto, ove non ne sia prevista la gratuità;
- d) prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, ove la richiesta di pubblicazione non dovesse godere dell’esenzione dalla stessa sulla base della normativa vigente.

La documentazione di cui al punto b) deve obbligatoriamente essere costituita da un *file* autonomo e distinto da quello o quelli contenenti i restanti documenti necessari.

Sulla pagina *web* della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana saranno pubblicate istruzioni di maggior dettaglio comprendenti anche la eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere riconosciuta necessaria per le varie tipologie di atti di cui si chiede la pubblicazione.

Art. 2

A far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto, gli atti da pubblicare devono obbligatoriamente presentare la seguenti caratteristiche:

- a) devono essere firmati digitalmente; non possono, pertanto, essere accettati per la pubblicazione documenti con firma autografa o non firmati;
- b) devono essere in formato pdf/A editabile, con testo completamente selezionabile e copiabile; non possono essere accettati per la pubblicazione pdf composti esclusivamente da immagini, scansioni o fotografie;
- c) tutti i contenuti (atti, allegati, decreti, delibere ...) devono essere forniti in formato testuale;
- d) le tabelle devono essere inserite in formato testo e non devono superare le dimensioni del formato A4; a tal fine, non possono essere accettate per la pubblicazione tabelle in formato immagine o in scansione o di dimensioni superiori al formato A4;
- e) le eventuali immagini di cui fosse indispensabile la pubblicazione devono essere accompagnate da didascalie descrittive in formato testo o da una descrizione alternativa.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm. e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 21 novembre 2025

IL PRESIDENTE
SCHIFANI